



Senato della Repubblica
XVIII Legislatura

Fascicolo Iter
DDL S. 1895

Disposizioni per la promozione dei diritti delle persone sorde, con disabilità uditiva e sordo-cieche

18/12/2022 - 05:03

Indice

1. DDL S. 1895 - XVIII Leg.	1
1.1. Dati generali	2
1.2. Testi	3
1.2.1. Testo DDL 1895	4

1. DDL S. 1895 - XVIII Leg.

1.1. Dati generali

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge
Atto Senato n. 1895
XVIII Legislatura

Disposizioni per la promozione dei diritti delle persone sorde, con disabilità uditiva e sordo-cieche

Iter

23 luglio 2020: da assegnare

Successione delle letture parlamentari
S.1895

da assegnare

Iniziativa Parlamentare

[Urania Giulia Rosina Papatheu](#) ([FIBP-UDC](#))

Cofirmatari

[Maria Alessandra Gallone](#) ([FIBP-UDC](#)), [Adriano Galliani](#) ([FIBP-UDC](#)), [Fulvia Michela Caligiuri](#) ([FIBP-UDC](#)), [Francesco Battistoni](#) ([FIBP-UDC](#)), [Alessandrina Lonardo](#) ([FIBP-UDC](#)), [Roberto Berardi](#) ([FIBP-UDC](#))

Natura

ordinaria

Presentazione

Presentato in data **23 luglio 2020**; annunciato nella seduta n. 245 del 28 luglio 2020.

Classificazione TESEO

SORDOMUTI , CIECHI

Articoli

LINGUA DEI SEGNI ITALIANA (LIS) (Artt.1, 2, 4), EGUAGLIANZA (Artt.2, 7), MEDICINA PREVENTIVA (Art.3), DIAGNOSI (Art.3), ASSISTENZA SANITARIA (Art.3), BARRIERE ARCHITETTONICHE (Art.4), EMITTENTI RADIOTELEVISIVE PRIVATE ED ESTERE (Art.4), SERVIZI DI EMERGENZA (Art.4), INFORMAZIONE (Art.4), PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (Art.4), INTERPRETI E TRADUTTORI (Artt.4, 8), AGGIORNAMENTO (Art.5), INSEGNANTI (Art.5), PROGETTI E PROGETTAZIONE (Art.5), MATERIE DI INSEGNAMENTO (Art.5), ISTRUZIONE UNIVERSITARIA (Art.6), LAVORO (Art.7), TUTELA DELLA SALUTE (Art.8), TURISMO (Art.9), BENI CULTURALI ED ARTISTICI (Art.9), POLITICA INTERNA (Art.10), TRASPORTI (Art.11), REGOLAMENTI (Art.12), OSSERVATORI (Artt.13, 14)

1.2. Testi

1.2.1. Testo DDL 1895

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA

N. 1895

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **PAPATHEU**, **GALLONE**, **GALLIANI**, **CALIGIURI**, **BATTISTONI**, **LONARDO** e **BERARDI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 23 LUGLIO 2020

Disposizioni per la promozione dei diritti delle persone sorde, con disabilità uditiva e sordo-cieche Onorevoli Senatori. - In una società formata da una maggioranza di persone udenti e normodotate, le persone affette da sordità o cecità incontrano nella vita quotidiana difficoltà tali da costituire vere e proprie barriere alla loro serenità di vita in termini di completa integrazione sociale.

È quindi opportuno individuare gli strumenti primari per rimuovere tali barriere, gravi e invalidanti al fine di promuovere lo sviluppo delle capacità individuali delle persone sorde, sordo-cieche e disabili dell'udito, sostenendo, tutelando e diffondendo tutti quegli strumenti di comunicazione, ausili e metodologie idonei a garantire azioni di prevenzione e cura, integrazione e autonomia: *screening* neonatale, protesizzazione digitale precoce, bilinguismo, metodo oralista e, soprattutto, la possibilità di utilizzo di nuove tecnologie.

Il testo di legge proposto è il frutto del lavoro svolto dal Senato nella XVII legislatura, come emendato durante la successiva discussione alla Camera. La Commissione affari costituzionali giunse ad elaborare un testo unificato di quattro disegni di legge e l'Assemblea lo approvò in data 3 ottobre 2017. Sul testo trasmesso dal Senato molti deputati espressero delle critiche e la necessità di apportare delle modificazioni.

Al Senato l'approvazione non fu comunque unanime: i favorevoli furono 133, i contrari 1, gli astenuti 61. Questa votazione ha una sua ragione: sebbene fosse stato unanimemente evidenziato il fatto positivo che prima la Commissione e poi l'Assemblea del Senato avessero deciso di discutere norme volte a garantire l'inclusione sociale delle persone sorde, con disabilità uditiva in genere e sordo-cieche, rimuovendo le barriere alla comprensione e alla comunicazione, si sottolineò tuttavia come l'utilizzo della lingua dei segni (LIS) non fosse l'unico mezzo per raggiungere questo scopo.

Fu posto infatti l'interrogativo se l'utilizzo e il riconoscimento della LIS potesse esaurire tutti gli strumenti possibili già oggi messi a disposizione dalla ricerca medico-scientifica. Di ciò si dibatté a lungo in Commissione nel corso delle numerose audizioni che si svolsero con esperti del settore e rappresentanti di associazioni.

Fu anche detto che il provvedimento volto a garantire diritti e tutele ai soli cittadini sordi e sordo-ciechi in effetti nulla aggiungesse a una parità di diritti che risulterebbe essere già pienamente presente nell'attuale ordinamento italiano.

Fu anche detto che se l'obiettivo era quello di rimuovere le barriere, che ancora oggi impediscono la piena partecipazione dei cittadini sordi e sordo-ciechi, rimanevano dubbi sull'efficacia delle misure previste nel testo unificato: rimaneva il dubbio sul fatto che la promozione di una lingua dei segni e la spinta per la sua diffusione fossero la strada giusta da seguire.

In particolare, il Gruppo di Forza Italia sostenne che l'integrazione delle persone affette da una tale disabilità possa e debba avvenire soprattutto tramite la logopedia, l'utilizzo di protesi all'avanguardia e la prevenzione. Ben venga quindi il supporto - anche economico - alla ricerca scientifica in questo campo.

Ulteriori dubbi nascevano per le disposizioni relative all'ambito scolastico. L'età educativa, infatti, riguarda una fase della vita particolarmente importante per lo sviluppo di competenze in grado di abbattere le differenze comunicative.

Per questi motivi, pur condividendo l'intento del provvedimento e riconoscendo l'importanza del tema trattato, il Gruppo ritenne di dover esprimere un voto di astensione, nella speranza che il segnale fosse accolto come occasione per rimodulare gli interventi presenti nel testo.

Il testo che proponiamo ora è la risultante del testo approvato dal Senato integrato dalle disposizioni proposte alla Camera. Crediamo che questo nuovo testo possa essere il punto di partenza di discussione per superare i dubbi precedentemente espressi da senatori e deputati e che si possa giungere, finalmente, a una legge volta realmente a promuovere i diritti delle persone sorde e sordo-cieche. Nel caso del precedente esame, non ci fu infatti un « no » totale, ma piuttosto la necessità di essere sicuri che le disposizioni da approvare fossero realmente utili alle persone sorde e sordo-cieche.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Promozione dei diritti delle persone sorde e sordo-cieche)

1. In attuazione degli articoli 2, 3, 34 e 35 della Costituzione e degli articoli 21, 24 e 26 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in raccordo con la legge 5 febbraio 1992, n. 104, e con il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, nonché in armonia con i principi sanciti dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e ratificata ai sensi della legge 3 marzo 2009, n. 18, la Repubblica riconosce i diritti delle persone sorde e sordo-cieche, promuovendo la rimozione delle barriere alla comprensione e alla comunicazione che limitano il pieno sviluppo della persona e l'effettiva partecipazione alla vita collettiva.

2. La Repubblica tutela, sostiene, promuove e adotta tutti gli strumenti finalizzati alla prevenzione e alla cura della sordità e della sordocecità, nonché gli strumenti tecnologici per il superamento o la riduzione delle condizioni di svantaggio come definiti, rispettivamente, all'articolo 3, commi 1 e 4.

3. La Repubblica garantisce per ogni minore sordo l'acquisizione e l'uso della lingua italiana parlata e scritta. La Repubblica promuove e tutela la lingua dei segni italiana (LIS) e la LIS tattile. Fermo restando l'insegnamento della lingua italiana parlata e scritta per ogni persona sorda, in quanto cittadina italiana, la Repubblica riconosce il diritto delle famiglie delle persone sorde e sordo-cieche e successivamente delle stesse a scegliere ulteriori modalità comunicative, percorsi educativi e ogni ausilio utile al raggiungimento del pieno sviluppo della persona e della piena inclusione sociale.

4. Alla legge 24 giugno 2010, n. 107, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, dopo le parole: « specifica unica, » sono inserite le seguenti: « distinta dalla somma delle disabilità della sordità e della cecità che la compongono, »;

b) all'articolo 2, il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. Ai fini di cui all'articolo 1, si definiscono sordocieche le persone affette da una minorazione totale o parziale combinata della vista e dell'udito, sia congenita sia acquisita, che comporta difficoltà nell'autonomia personale, nell'orientamento e nella mobilità, nonché nell'accesso all'informazione e alla comunicazione ».

5. Per le finalità di cui alla presente legge, nella provincia autonoma di Bolzano la lingua dei segni tedesca e la lingua dei segni tattile tedesca sono equiparate alla LIS e alla LIS tattile.

Art. 2.

(Non discriminazione)

1. Nessuna persona sorda e sordo-cieca può subire forme di discriminazione diretta e indiretta dinanzi alla personale scelta comunicativa adottata, tanto meno essere oggetto di forme di coercizione che limitino tale libertà, e a ciascuna devono essere offerte misure e strumenti tali da consentirle condizioni di pari opportunità e partecipazione in ambito sia pubblico che privato.

Art. 3.

(Prevenzione e identificazione precoce della sordità e della sordocecità e strumenti atti ad attenuare o correggere il deficit uditivo e il deficit visivo)

1. La Repubblica promuove, tutela e sostiene l'uso di strumenti idonei a prevenire e identificare precocemente la sordità e la sordocecità, quali in particolare le indagini preventive in gravidanza, lo *screening* neonatale universale, la diagnosi audiologica e oculistica pediatrica e, più in generale, ogni intervento diagnostico precoce, abilitativo e riabilitativo per tutti i bambini nati o divenuti sordi o sordo-ciechi, ai fini degli appropriati interventi di protesizzazione uditiva, anche con protesi digitali, e oculare precoce, di implantologia cocleare e logopedici, quali livelli essenziali delle prestazioni di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera *m*), della Costituzione.

2. La Repubblica promuove interventi informativi e di sostegno psicologico per le famiglie dei minori sordi e sordo-ciechi e delle persone sorde e sordo-cieche, da attivare contestualmente alla comunicazione della diagnosi di sordità o sordocecità, quali livelli essenziali delle prestazioni di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera *m*), della Costituzione.

3. La Repubblica promuove nelle regioni e nelle province autonome di Trento e di Bolzano la costituzione di centri specializzati idonei a rendere effettive le misure previste nel presente articolo, quali livelli essenziali delle prestazioni di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera *m*), della Costituzione.

4. La Repubblica promuove l'accessibilità di strumenti e soluzioni tecniche, *hardware* e *software*, in favore delle persone sorde, con disabilità uditiva in genere e sordo-cieche al fine di consentire loro di superare o ridurre le condizioni di svantaggio, nonché di ausili informatici aventi le medesime finalità, con particolare riguardo alle situazioni in cui le condizioni di svantaggio comportano un maggiore impatto sulla persona sorda, con disabilità uditiva in genere o sordo-cieca, nonché all'età evolutiva e alle pluridisabilità sensoriali e psicosensoriali.

Art. 4.

(Superamento delle barriere della comunicazione. Accesso alla comunicazione, all'informazione, ai luoghi e agli spazi pubblici e privati e ai rapporti con la pubblica amministrazione)

1. La Repubblica promuove l'accessibilità universale degli ambienti, dei processi comunicativi, dei beni, dei prodotti e dei servizi, ivi compresi oggetti, strumenti, utensili e dispositivi, affinché siano comprensibili, utilizzabili e praticabili da tutte le persone in condizioni di sicurezza e nella maniera più autonoma e naturale possibile.

2. La Repubblica promuove l'accessibilità degli edifici e degli ambienti circostanti, specialmente se di nuova costruzione, con particolare attenzione all'eliminazione di barriere alla comprensione e alla comunicazione e all'adattamento di apparati e strumenti. A tal fine promuove l'implementazione negli edifici di soluzioni costruttive e tecnologiche che facilitino l'accesso agli spazi interni ed esterni e il loro utilizzo nonché di sistemi di automazione e domotica, con esplicito riferimento alla cura dell'acustica ambientale e di soluzioni tecnologiche che facilitino e potenzino l'indizio acustico degli spazi ambientali, e l'allestimento di idonei cartelli con simbolo internazionale di accesso alla comunicazione che segnalino la possibilità di superare pericoli e ostacoli.

3. La Repubblica promuove la diffusione e l'utilizzo di qualsiasi forma di comunicazione alternativa alla lingua parlata, quali la LIS e le tecnologie per la sottotitolazione e il respeakeraggio, per favorire il pieno accesso all'informazione e alla comunicazione, con particolare riferimento ai programmi di informazione e attualità, a film, *fiction* e documentari, ai messaggi promozionali e a ogni altro contenuto trasmesso dalle emittenti televisive pubblica e private.

4. Nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, le campagne pubblicitarie istituzionali, le pagine e i portali *internet* di pubblica utilità o finanziati con fondi pubblici sono resi accessibili alle persone sorde e sordo-cieche, mediante sistemi integrati di sottotitolazione e interpretariato in LIS e ogni altro metodo inclusivo. Nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, le amministrazioni pubbliche che promuovono o sovvenzionano congressi, giornate di studio, simposi e seminari ai quali partecipano persone sorde e sordo-cieche sono tenute a facilitare la loro accessibilità.

5. La Repubblica promuove l'accesso delle persone sorde e sordo-cieche a tutti i servizi di emergenza e pronto intervento mediante l'utilizzo delle nuove tecnologie, comprese le applicazioni mobili; promuove altresì l'accesso ai messaggi rivolti ai cittadini, relativi a eventuali dichiarazioni di stato di emergenza e di allarme per eventi eccezionali.

6. La Repubblica promuove, nei rapporti tra cittadino e pubblica amministrazione, l'uso di ogni metodologia comunicativa accessibile e inclusiva, della lingua italiana parlata e scritta, in LIS e in LIS tattile, e di ogni strumento tecnico o informatico, accessibile ed inclusivo, idoneo a favorire la comunicazione delle e con le persone sorde e sordo-cieche, ivi inclusi *smartphone*, *tablet* e analoghi dispositivi. Promuove altresì la prestazione di servizi di sottotitolazione, di interpretariato in LIS e LIS tattile e la disponibilità di tutti i canali comunicativi e degli strumenti atti a favorire per tutte le persone sorde, con disabilità uditiva in genere e sordo-cieche, la piena fruizione dei servizi e delle risorse offerti alla generalità dei cittadini.

7. La Repubblica promuove la creazione e la disponibilità di servizi di interpretariato in LIS e LIS tattile nei confronti delle persone sorde e sordo-cieche, nei procedimenti giudiziari, in applicazione dell'articolo 143 del codice di procedura penale, e nell'ambito dell'amministrazione penitenziaria, ferma restando la facoltà delle stesse di individuare altra persona di propria fiducia per garantirsi l'efficacia dell'assistenza comunicativa.

Art. 5.

(Inclusione scolastica)

1. Nell'ambito dei principi e delle finalità di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, lo Stato, le regioni e gli enti locali perseguono l'obiettivo di garantire, ognuno in base alle prestazioni, alle competenze e ai limiti di applicazione stabiliti dall'articolo 3 del citato decreto legislativo n. 66 del 2017, i servizi volti al sostegno e all'inclusione degli alunni sordi e sordo-ciechi nelle scuole di ogni ordine e grado, attraverso il superamento delle barriere culturali, la corretta informazione e formazione dei dirigenti scolastici, dei docenti curricolari e di sostegno, del personale scolastico e di ogni altra figura operante nella scuola, la presenza dell'insegnante specializzato per le attività di sostegno e degli assistenti alla comunicazione per gli alunni sordi e dell'assistente alla sordocecità per gli alunni sordo-ciechi, l'utilizzo di ausili tecnologici e informatici e di ogni altra misura volta ad assicurare la piena partecipazione alle attività scolastiche ed extrascolastiche, a seconda delle necessità di ciascun alunno in conformità a quanto previsto dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e attraverso progetti personalizzati e facilitanti da condividere tra le figure scolastiche, le strutture sanitarie territoriali di riferimento, le famiglie e gli alunni se maggiorenni. È garantita all'alunno e alla sua famiglia la libertà di scelta tra le metodologie didattiche e di sostegno alla comunicazione e all'apprendimento.

2. Il Ministero dell'istruzione e il Ministero dell'università e della ricerca garantiscono l'apprendimento della LIS e della LIS tattile da parte degli studenti sordi, sordo-ciechi o con disabilità uditiva che hanno optato per tali lingue e l'accesso a modelli educativi che promuovano il bilinguismo o l'oralismo, in base alla libera scelta degli studenti e delle loro famiglie. I piani di studio possono includere l'apprendimento della LIS come materia facoltativa da parte degli altri studenti al fine di facilitare l'inclusione sociale degli alunni sordi, sordo-ciechi o con disabilità uditiva.

3. Al fine di disporre di professionisti debitamente qualificati per l'insegnamento e per i differenti ruoli di assistente alla comunicazione, di assistente alla sordocecità, tenuto conto delle competenze definite dall'articolo 13, comma 3, della citata legge n. 104 del 1992, con decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentito un gruppo di esperti nominati dai medesimi Ministri, che comprenda anche rappresentanti delle associazioni operanti nel settore della sordità e della sordocecità, sono determinati gli *standard* nazionali dei percorsi formativi per l'accesso a tali professionalità e sono altresì definite le norme transitorie per chi già esercita le medesime professioni alla data di entrata in vigore della presente legge. Ai componenti del suddetto gruppo di esperti non spetta alcuna indennità, rimborso spese, gettone di presenza o altro emolumento comunque denominato.

Art. 6.

*(Formazione universitaria
e post-universitaria)*

1. La Repubblica promuove per gli studenti sordi, con disabilità uditiva in genere e sordo-ciechi l'accesso all'istruzione universitaria e post-universitaria mediante tutti gli strumenti e servizi volti all'abbattimento delle barriere alla comprensione e alla comunicazione, anche mettendo a disposizione misure inclusive e strumenti, quali la stenotipia, il respeakeraggio, la LIS, la LIS tattile ed ogni altra metodologia, idonei ad assicurare pari opportunità e autonomia, in base alle necessità personali e alle opzioni indicate.
2. La Repubblica promuove, nel rispetto dell'autonomia universitaria, sia nell'ambito dei corsi di laurea sia nella formazione *post lauream*, l'uso, da parte degli studenti, delle tecniche di sottotitolazione, della LIS e della LIS tattile, nonché di tecniche, metodologie e risorse, anche informatiche, idonee a favorire la comunicazione delle e con le persone sorde, con disabilità uditiva in genere e sordo-cieche.

Art. 7.

*(Inclusione lavorativa
e formazione permanente)*

1. Al fine di realizzare la piena inclusione sociale delle persone sorde e sordo-cieche nei luoghi di lavoro, la Repubblica promuove pari opportunità e accessibilità ad ambienti, postazioni di lavoro, risorse, corsi di formazione e aggiornamento, colloqui, riunioni, interazioni con la dirigenza e i colleghi e tutto ciò che riguarda la vita lavorativa, mediante l'utilizzo della LIS e della LIS tattile e di tutti gli strumenti e ausili idonei nonché delle nuove tecnologie, ivi comprese applicazioni, *chat*, *e-mail* e videoconferenze.
2. La Repubblica garantisce per le persone con disabilità uditiva e con particolari necessità che il diritto al lavoro e alla formazione permanente sia disciplinato dalla programmazione, attuazione e verifica degli interventi, volti all'inclusione. Ogni intervento, oltre a garantire parità di trattamento in ogni contesto lavorativo, deve consentire la piena indipendenza e autonomia, salvaguardando la parità di trattamento economico e la mobilità verticale nella carriera. Per le peculiarità dell'organizzazione del lavoro aziendale e del contesto lavorativo, è prevista la possibilità, a seguito di richiesta del lavoratore, che associazioni, organizzazioni sindacali e datoriali, rappresentative del diritto o dell'interesse della persona, possano concorrere a proporre soluzioni offerte dalle nuove tecnologie a favore della parità.

Art. 8.

(Tutela della salute)

1. La Repubblica promuove l'accesso alle strutture preposte alla salute del cittadino e ai servizi sanitari e informativi, di pronto soccorso e cura, mediante servizi di interpretariato in LIS e LIS tattile, nonché attraverso l'utilizzo di tutti i canali comunicativi e linguistici e delle tecnologie atti a favorire l'accesso alla comunicazione e all'informazione da parte delle persone sorde, con disabilità uditiva in genere e sordo-cieche.
2. Le amministrazioni pubbliche competenti facilitano l'accesso alle strutture preposte alla salute del cittadino e ai servizi sanitari e informativi, di pronto soccorso e cura, mediante adeguata formazione del personale, allestimento di idonei cartelli con simbolo internazionale di accesso alla comunicazione, sportelli aperti al pubblico in idonee condizioni di luce e con l'attivazione di *display* e servizi di interpretariato in LIS e LIS tattile.
3. Nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, le amministrazioni pubbliche competenti adottano le misure necessarie affinché le campagne informative e preventive in materia di salute siano accessibili alle persone sorde, con disabilità uditiva in genere e sordo-cieche, attraverso sistemi innovativi e pienamente inclusivi, quali la LIS e la LIS tattile, i sistemi di sottotitolazione e ogni altro supporto idoneo a tal fine.

Art. 9.

(Arte, cultura, tempo libero)

1. La Repubblica promuove la piena accessibilità del patrimonio storico, artistico e culturale italiano, il turismo accessibile e la fruizione di eventi culturali, della pratica sportiva, di manifestazioni e di eventi ricreativi, attraverso la realizzazione di servizi di interpretariato in LIS e LIS tattile, sistemi di sottotitolazione e altri mezzi di sostegno alla comunicazione.

2. Ai fini di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche competenti promuovono iniziative finalizzate alla conoscenza e alla fruibilità del patrimonio culturale italiano in favore delle persone sorde, con disabilità uditiva in genere e sordo-cieche, quali formazione al personale, visite guidate con interpretariato in LIS e LIS tattile, videoguide, realizzazione di pannelli esplicativi accessibili, applicazioni tecnologiche e ogni altra modalità idonea a migliorare la fruibilità delle attività legate allo sport, alla cultura e al tempo libero.

Art. 10.

(Partecipazione politica)

1. La Repubblica promuove le misure atte a garantire l'accessibilità e la piena fruibilità di normative, campagne di informazione, tribune elettorali, programmi e calendari concernenti eventi elettorali alle persone sorde, con disabilità uditiva in genere e sordo-cieche, veicolando la comunicazione e l'informazione attraverso la LIS, la LIS tattile, sistemi di sottotitolazione e altri mezzi di sostegno alla comunicazione.

2. La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica, le regioni e gli enti locali promuovono servizi di interpretariato in LIS e LIS tattile e di sottotitolazione in occasione di riunioni plenarie di carattere pubblico e di qualsiasi altro evento di interesse generale.

Art. 11.

(Trasporti)

1. Le stazioni di trasporto marittimo, terrestre e aereo sono rese accessibili attraverso sistemi di sottotitolazione, servizi di interpretariato in LIS e LIS tattile, nonché altri mezzi e tecnologie atti a favorire l'accesso alla comunicazione e all'informazione da parte delle persone sorde, con disabilità uditiva in genere e sordo-cieche, in particolare nei punti di informazione e contatto con il pubblico.

2. Le amministrazioni pubbliche competenti adottano le misure necessarie affinché le comunicazioni e le istruzioni relative alle norme di funzionamento, sicurezza ed emergenza nei trasporti siano diffuse anche attraverso sistemi di sottotitolazione, LIS, LIS tattile o altri mezzi di sostegno alla comunicazione che rendano accessibile l'informazione.

Art. 12.

(Regolamenti)

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con uno o più regolamenti, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera *b*), della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con gli altri Ministri interessati per quanto di rispettiva competenza, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e sentiti le università, gli enti di ricerca, le associazioni di rilevanza nazionale maggiormente rappresentative per la tutela e la promozione dei diritti delle persone sorde e sordo-cieche, sono adottate le norme di attuazione delle disposizioni di cui agli articoli da 3 a 10 della presente legge.

Art. 13.

(Monitoraggio della condizione delle persone sorde, con disabilità uditiva in genere e sordo-cieche)

1. Nell'esercizio dei compiti di cui al comma 5 dell'articolo 3 della legge 3 marzo 2009, n. 18, e comunque nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, l'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità, avvalendosi del gruppo di lavoro di cui al comma 2 del presente articolo, provvede al monitoraggio della condizione delle persone sorde, con disabilità uditiva

in genere e sordo-cieche, anche con riferimento alle diverse situazioni territoriali, e predispone una relazione sullo stato di attuazione della presente legge, con particolare riferimento agli interventi di cui all'articolo 3.

2. Per le finalità di cui al comma 1, l'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità costituisce al proprio interno un apposito gruppo di lavoro, i cui membri sono designati tra esperti di comprovata esperienza scientifica nel campo della sordità e della sordoceccità.

3. Il gruppo di lavoro di cui al comma 2 predispone un programma di azione biennale per la promozione dei diritti e l'inclusione delle persone sorde, con disabilità uditiva in genere e sordo-cieche; promuove la raccolta di dati statistici che illustrino la condizione delle persone sorde, con disabilità uditiva in genere e sordo-cieche, anche con riferimento alle diverse situazioni territoriali; predispone la relazione sullo stato di attuazione della presente legge; promuove la realizzazione di studi e ricerche volti a individuare aree prioritarie verso cui indirizzare azioni e interventi per la promozione dei diritti delle persone sorde, con disabilità uditiva in genere e sordo-cieche.

Art. 14.

(Attuazione e monitoraggio)

1. Il Governo, attraverso le amministrazioni competenti secondo le rispettive responsabilità, provvede a monitorare l'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge e trasmette ogni due anni una relazione alle Camere.

Art. 15.

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni previste dalla presente legge nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

